

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

Parere dell'Organo di Revisione

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale di aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021.

L'Organo di Revisione del Comune di Galliera Veneta

Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018 ;

Vista la richiesta inviata per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto in bozza: *"Revisione struttura organizzativa e modifica del Piano Occupazionale 2019"*;

Premesso che:

- a) l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, Gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- b) il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 (c.d. riforma Madia) ha approvato una modifica all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
- c) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;
- d) il sistema è attualmente in vigore poiché con il Decreto in data 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"*, come previsto dall'art. 22, comma 1, del citato D.Lgs. n. 75/2017;
- e) tali linee di indirizzo prevedono il superamento del tradizionale concetto di Dotazione Organica, e affermano che *"la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile.....e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa massima resta quello previsto dalla normativa vigente"*;
- f) con le modifiche della riforma Madia, la Dotazione Organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio cui va aggiunta la capacità assunzionale prevista dalla normativa che, per gli Enti Locali, è rappresentata dai limiti previsti dall'articolo 1, comma 557, Legge 296/2006 pari ad un valore di spesa media massima sostenuta nel triennio 2011-2013;
- g) l'art. 239, comma 1, lettera b. 1) del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174), prevede che l'Organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'art. 1, commi 557 e segg., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è

rappresentato dalla spesa media 2011/2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L n. 90/2014);

- 2) l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerata la funzione ed il ruolo dell'Organo di Revisione contabile in materia di programmazione del personale, definito dal D.Lgs. n. 165/2001, dalla Legge n. 448/2001 e dal D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminati gli atti istruttori inviati;

Rilevato che:

* con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20.11.2018, con oggetto: "*Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - Ricognizione Annuale delle Eccedenze di Personale*", è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per gli anni 2019/2020/2021 ed il Piano Annuale delle assunzioni per l'esercizio 2019, per il quale il sottoscritto ha rilasciato il prescritto parere in data 19.11.2018;

* che in data 01.01.2019 è stata effettuata l'assunzione programmata per l'anno 2019 dell'Istruttore Tecnico Direttivo, Cat. D; per l'Area 4[^] - Edilizia Privata , Urbanistica , Suap – con l'istituto della "Mobilità volontaria" ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

* che, con nota del 26.03.2019 prot. n. 7956, il Comune di Lavis ha comunicato che l'attuale Responsabile dell'Area Vigilanza e Demografici del Comune di Galliera Veneta, a seguito selezione, è stato individuato, con decreto sindacale prot. 1092 del 15.01.2019, come comandante del Corpo di Polizia Locale Rotaliana Königsberg, per il periodo dal 29 aprile 2019 al 30 giugno 2020, salvo eventuale reincarico successivo, ed ha chiesto a questo Comune di assumere i provvedimenti di competenza affinché detto dipendente possa assumere l'incarico di cui trattasi;

* che, dopo un'attenta valutazione per non paralizzare l'attività gestionale degli uffici dallo stesso diretti, è stato deciso di autorizzare il collocamento in aspettativa del suddetto dipendente con decorrenza dall'01.07.2019, ossia dopo la conclusione di tutti gli adempimenti connessi alle Elezioni Amministrative ed Europee;

* che, esaminata la struttura organizzativa del Comune, da ultimo modificata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2018, è stato deciso di riarticolare la struttura organizzativa, accorpando la 5^a Area "Vigilanza e Demografici" all'attuale 1^a Area "Servizi Generali", riducendo così da cinque a quattro il numero delle aree di servizio e procedere altresì ad una nuova assunzione di un dipendente con la qualifica di "Agente di Polizia Locale, cat. C", con l'istituto della "Mobilità volontaria" ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti:

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso inoltre che l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo Organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'articolo 3, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5 quinquies, 6 e 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e s.m.i.;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale oggetto del presente parere;

Richiamato, per quanto non già riportato, il proprio parere in data 19.11.2018;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) con la proposta di deliberazione in oggetto viene garantita la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;
- b) è rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- c) questo Comune ha conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno 2018 ed ha inviato nei termini la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, il Comune di Galliera Veneta non presenta situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali od alla situazione finanziaria;

Visto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2019/2021 è inserita la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021 ed il relativo Piano occupazionale ora "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Anni 2019-2020-2021";

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATO

che l'atto aggiornamento di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con i limiti ed i vincoli relativi al contenimento della spesa di personale dettati dai commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5 quinquies, 6 e 9 dell'articolo 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 114;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021”.

(Prot. 3899)
data: 28/03/2019

Il Revisore Unico

(Rag. Benedetti Vallenari Lucio)

Documento firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005